

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	144
Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	145
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	153
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	154
Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di invalidi civili », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	147
Schema di decreto legislativo recante « Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera <i>b</i>), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	147
Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Società per l'approvvigionamento idrico apulo-lucano-irpino Spa », ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	150
Schema di decreto legislativo recante « Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera <i>d</i>), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	151
Schema di decreto legislativo recante « Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	152
AVVERTENZA	152
ERRATA CORRIGE	152

Giovedì 7 ottobre 1999. — Presidenza
del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI.

La seduta comincia alle 13.40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI propone di organizzare una giornata di studio sul tema « L'associazioni-

simo comunale: esperienze a confronto », con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, dell'Anci e dell'Upi per riflettere sullo stato attuale, nonché sulle prospettive dell'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica. A tale proposito ricorda che l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 prevede che le regioni con legge individuano i livelli ottimali di esercizio delle funzioni dei comuni di

minore dimensione. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine suddetto, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.

La giornata di studio è pertanto finalizzata a monitorare l'attuazione della norma del decreto legislativo n. 112 nelle diverse realtà regionali.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 22 settembre 1999.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS), *relatore*, pronunciandosi sugli emendamenti presentati (*vedi allegato 2*) alla proposta di parere depositata (*vedi allegato 1*), esprime parere contrario sugli emendamenti Cerulli Irelli 1, Frattini 2 e Marotta 3 di identico contenuto ritenendo che l'accoglimento degli stessi produrrebbe l'inserimento nel provvedimento di una ulteriore modifica al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ricordando che la questione degli enti funzionali era stata già presa in considerazione in sede di esame del decreto legislativo n. 112 del 1998 ritira l'emendamento 1 a sua firma.

Relativamente poi al suo emendamento 4 identico agli emendamenti Manzini 5 e Magnalbò 6, fa notare che il decreto legislativo n. 112 del 1998 attribuisce alle regioni la competenza in materia di stoccaggio e raffinazione. Nel provvedimento in esame il Governo modifica in parte la

previsione del decreto legislativo riconoscendo di competenza statale lo stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 80000 mc. Occorre comprendere le motivazioni che sono alla base della scelta del Governo di tenere distinta la competenza in materia di stoccaggio dalla competenza in materia di raffinerie.

Il deputato Riccardo MIGLIORI (AN) fa notare che la previsione del provvedimento in esame, che riconosce allo Stato la competenza in materia di stoccaggio superiore a 80.000 mc, rischia di determinare una frantumazione nel processo di distribuzione dell'energia in Italia. Pertanto la regionalizzazione della raffinazione produce una frattura in una competenza che dovrebbe avere carattere unitario.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS), *relatore*, relativamente agli emendamenti di identico contenuto Cerulli Irelli 4, Manzini 5 e Magnalbò 6, fa notare che in sede di esame del decreto legislativo n. 112 del 1998 era stata considerata l'esigenza di consentire alle regioni di intervenire nel processo di distribuzione dell'energia. Fa notare che le regioni non intervengono sul processo industriale ma sulla localizzazione degli impianti.

Pur non essendo contraria al mantenimento del testo del decreto legislativo n. 112 del 1998, si dichiara favorevole alla modifica proposta nel provvedimento in esame. Reputa invece inopportuno un ampliamento della modifica inserita nel provvedimento e quindi un trasferimento delle competenze in materia di raffinerie parallelo al trasferimento della competenza in materia di stoccaggio superiore a 80.000 mc. Precisa che qualora dovesse emergere l'esigenza di modificare la norma proposta nel testo del Governo reputa preferibile determinare una competenza unitaria in capo alle regioni.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) esprime perplessità sul fatto che gli emendamenti Cerulli Irelli 4, Manzini 5 e

Magnalbò 6 sono identici nella forma e nella sostanza.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) fa presente di aver ritenuto opportuno presentare un emendamento identico a quello presentato dal Presidente condividendone il contenuto.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro) reputa opportuno che il Governo chiarisca le motivazioni che hanno indotto a trasferire in capo allo Stato la competenza in materia di stoccaggio senza un contestuale trasferimento della competenza in materia di raffinazione.

Occorre altresì chiarire se le previsioni di cui agli emendamenti Cerulli Irelli 4, Manzini 5 e Magnalbò 6 incidono sul processo industriale o sugli effetti della localizzazione degli impianti.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, su richiesta del relatore propone di accantonare gli emendamenti Cerulli Irelli 4, Manzini 5 e Magnalbò 6 di identico contenuto al fine di acquisire da parte del Governo chiarimenti sulle motivazioni che hanno indotto a tenere distinte la competenza in materia di stoccaggio dalla competenza in materia di raffinazione.

La Commissione consente.

Il senatore Sergio VEDOVATO (DS) relativamente al suo emendamento 7 fa notare che i comuni, enti direttamente interessati alla gestione del territorio, non possono essere esclusi dagli aspetti relativi all'attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, in particolare sotto il profilo della tutela della sicurezza e dei valori ambientali. Reputa pertanto opportuno consentire ai comuni di incidere effettivamente sull'esercizio delle funzioni relative alla prospezione, la ricerca degli idrocarburi in terraferma. A tal proposito appare congruo estendere l'intesa tra lo Stato e le regioni anche ai comuni territorialmente interessati.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro) condividendo le considerazioni del senatore Vedovato dichiara di apporre la sua firma all'emendamento 7.

Il deputato Riccardo MIGLIORI (AN) si dichiara contrario all'emendamento Vedovato 7 che prevede per la prospezione, ricerca di idrocarburi, un'intesa dello Stato anche con i comuni territorialmente interessati. In tal modo si allocherebbero in capo ai comuni competenze in materia di urbanistica, che sono costituzionalmente regionali. In alternativa propone di sostituire l'intesa con i comuni con la consultazione degli stessi. In tal modo si eviterebbe un rilievo di illegittimità costituzionale sotto il profilo delle competenze.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS), *relatore*, fa notare che l'emendamento Vedovato 7 risponde ad una logica ben precisa in virtù della quale i titolari degli interessi direttamente coinvolti nel processo debbono poter incidere sullo stesso. A tal proposito rileva che per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi vengono in rilievo problemi ambientali che coinvolgono le realtà comunali.

Si riserva di riflettere sulle forme più adeguate che consentano ai comuni di intervenire nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla ricerca degli idrocarburi in terraferma.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, su richiesta del relatore propone di accantonare l'emendamento Vedovato 7, nonché gli emendamenti Cerulli Irelli 8, Frattini 9, Marotta 10 e Cerulli Irelli 11 che affrontano la questione dell'abolizione dei termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo delle camere di commercio.

La Commissione consente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ritira il suo emendamento 12, e su richiesta del relatore,

propone di accantonare gli emendamenti Pinggera 13 e Pinggera 14.

La Commissione consente.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Nieddu 15 e Pinggera 17; invita infine al ritiro dell'emendamento Pinggera 16.

Dichiara inoltre di ritirare il punto 2 della proposta di parere visto che l'osservazione di cui al punto 2 appare superata dal contenuto di un provvedimento normativo emanato successivamente al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

La Commissione prende atto.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta in attesa di chiarimenti da parte del Governo sulle questioni emerse in sede di esame degli emendamenti presentati alla proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di invalidi civili », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 22 settembre 1999.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS), *relatore*, richiamando il contenuto del provvedimento in esame e illustrando la proposta di parere appena depositata, esprime condivisione circa la previsione del trasferimento alle regioni delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili anche per quelli relativi ai procedimenti pendenti presso le prefetture. Replica però opportuno proporre al Governo che il trasferimento avvenga previa intesa con la Conferenza unificata circa le pro-

cedure, i tempi e le modalità di trasferimento, non escluso la costituzione di appositi uffici stralci, nonché la puntuale verifica della congruità dei trasferimenti di risorse finanziarie, organizzative e di personale.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che gli emendamenti alla proposta di parere depositata dal relatore è fissato per lunedì 11 ottobre 1999, ore 20.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante « Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo il 23 settembre 1999.

Il deputato Riccardo MIGLIORI (AN) esprime perplessità sul provvedimento in esame di cui non sono chiari né la sfera di applicazione né gli effetti. Relativamente alle tabelle A e B, fa notare la mancanza di chiarezza in merito ai criteri che hanno indotto all'inserimento degli enti nelle diverse tabelle nonché agli effetti concreti della privatizzazione degli enti medesimi. A tal proposito osserva che il Governo ha individuato gli enti da inserire nelle due tabelle con ampia discrezionalità, al di fuori di ogni logica di programmazione e senza considerare né la situazione economico-finanziaria degli enti né l'inserimento degli stessi nelle realtà territoriali dove gli enti operano. Non si individua nel provvedimento una logica ben precisa che abbia guidato il processo di individuazione degli enti da privatizzare. A tal proposito richiama l'Ente « Casa Buonarroti » che nato nel 1600, si presenta oggi come la casa-museo di Michelangelo Buonarroti. Si tratta di un ente che per il suo prestigio culturale appare preferibile sottrarre alla logica di

privatizzazione del provvedimento in esame. Invita pertanto a valutare attentamente il testo del Governo in relazione al quale emerge anche l'esigenza di chiarire l'applicabilità delle norme previste ad enti quali il Club alpino italiano o l'ISFOL. Rileva infine la atipicità dell'Ente Lega italiana per la lotta contro i tumori inserito nella tabella A del provvedimento.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, sottolinea che il provvedimento del Governo racchiude tre diverse discipline: 1) la disciplina di carattere generale che trova applicazione per tutti gli enti pubblici salvo specifiche deroghe; 2) la disciplina di privatizzazione degli enti di cui alla tabella A e di trasformazione degli enti di cui alla tabella B; 3) la disciplina relativa ad enti particolari quale l'ISTAT, l'ANAS, la SIAE.

Il deputato Raffaele MAROTTA (FI) dichiara di condividere le considerazioni del deputato Migliori. Considerando la disciplina di cui agli articoli 2 e 3 relativi alla privatizzazione e trasformazione degli enti elencati nelle tabelle A e B, occorre capire i benefici che si presume derivino agli enti dal processo di privatizzazione o trasformazione. Reputa necessario individuare i criteri che hanno portato all'inserimento di alcuni enti nelle tabelle allegare al provvedimento e alla esclusione dalle stesse di altri enti. A tal proposito fa rilevare che l'Istituto storico italiano per il medio evo è un istituto di prestigio internazionale: non se ne comprende pertanto la necessità di una privatizzazione. Analogamente non appare chiara la motivazione della privatizzazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori che secondo quanto rilevato dalla Corte dei conti svolge efficacemente la sua attività.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) sottolinea l'importanza di una definizione di carattere generale dell'ente pubblico. Ritiene che la natura pubblicistica dell'ente sia strettamente connessa all'esercizio da parte dell'ente medesimo di funzioni di

diritto pubblico. Pur comprendendo che la natura pubblica di un ente potrebbe sembrare garanzia del finanziamento pubblico dell'ente medesimo, fa notare che la configurazione pubblica dell'istituzione non è causa del contributo statale. Ritiene opportuno procedere all'operazione di privatizzazione sulla base delle premesse illustrate.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS), osserva che il provvedimento in esame è emanato in conformità ai principi e criteri direttivi indicati all'articolo 14 della legge n. 59 del 1997 che prevede un riordino degli enti pubblici nazionali non previdenziali finalizzato alla semplificazione e alla riduzione delle spese statali. Dichiarando di condividere gran parte delle considerazioni del senatore Rotelli, sottolinea l'importanza di una verifica puntuale da parte dell'amministrazione pubblica degli enti di interesse pubblico. Precisa che tale operazione non comporta un indebolimento del ruolo degli enti non ritenuti di interesse pubblico. Si tratta di enti che non vengono soppressi ma che modificano la propria natura giuridica in rapporto all'amministrazione pubblica. Inoltre se tali enti svolgono un'attività che consente alla stessa amministrazione pubblica di continuare ad erogare contributi, non si pone alcun problema neanche sotto il profilo del finanziamento. Comprende tuttavia l'esigenza di individuare esattamente tutti gli enti da privatizzare o trasformare. A tal proposito propone di inserire nel provvedimento una norma quadro che consenta al Governo di disporre anche in futuro la privatizzazione di enti diversi da quelli inseriti nelle tabelle. In tal modo si eliminerebbe il carattere della tassatività per gli elenchi di cui alle tabelle A e B.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro) fa notare l'opportunità di comprendere, in primo luogo, quali enti saranno oggetto di privatizzazione e quali resteranno enti di diritto pubblico e, in secondo luogo, gli effetti della privatizzazione. Aggiunge che gran parte degli enti

indicati nel provvedimento sono istituiti per legge, e nei relativi consigli di amministrazione figurano anche rappresentanti delle realtà locali. Il testo del Governo sembra invece prevedere la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione solo da parte del ministro vigilante. Reputa opportuno tutelare anche nel processo di privatizzazione la quota del consiglio di amministrazione rappresentativa delle realtà locali in cui operano gli enti.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, fa notare che la norma a cui fa riferimento il senatore Gubert (articolo 12) è una norma a regime relativa agli enti pubblici e non agli enti privatizzati.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro) aggiunge che all'articolo 2, comma 3, si prevede che in sede di rinnovo delle concessioni o convenzioni è concesso l'esercizio delle sole attribuzioni che lo Stato non possa o non ritenga conveniente dismettere, ovvero svolgere direttamente. Ritiene che tale disposizione pregiudichi l'autonomia degli enti in questione garantita da una norma di legge e ora declassata ad una decisione amministrativa. Inoltre non comprende le motivazioni in virtù delle quali l'operazione di trasformazione in strutture universitarie è limitata ad alcuni enti. Relativamente poi all'articolo 4, comma 3, concernente l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), fa notare l'inopportunità dell'espressione « ente di ricerca dotato di indipendenza di giudizio » visto che l'indipendenza di giudizio è strettamente connaturata alla natura di ente di ricerca.

Il senatore Antonio DUVA (DS) dichiara di condividere le considerazioni della senatrice D'Alessandro Prisco e del senatore Rotelli secondo i quali la rilevanza pubblica di un ente non presuppone necessariamente la configurazione pubblicistica dell'ente medesimo. Considerato che il provvedimento è finalizzato al riordino e alla razionalizzazione del sistema degli enti pubblici nazionali non

previdenziali, ritiene che esso in ogni caso soddisfi le esigenze più volte manifestate di un contenimento della spesa pubblica. Si tratta di un provvedimento importante che dovrebbe anche indicare i criteri, i requisiti oggettivi da prendere in considerazione anche in sede di decreti correttivi ed integrativi. In effetti l'enucleazione di criteri guida consentirebbe di estendere gli stessi anche alla privatizzazione di altre aree non considerate nel provvedimento in esame. Esprime infine perplessità sull'automatismo relativo alla trasformazione degli enti in strutture scientifiche dotate di autonomia amministrativa e contabile delle università del luogo ove gli enti stessi hanno sede, previsto all'articolo 3, comma 2. A tal proposito segnala che la trasformazione degli enti in strutture universitarie non sempre appare una soluzione opportuna. In taluni casi la trasformazione riguarda enti che operano in aree considerate da più centri universitari. Pertanto la trasformazione in strutture universitarie rischia di incidere negativamente sulle attività degli enti medesimi.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro) fa notare l'opportunità di acquisire informazioni circa il bilancio, il contributo statale, nonché l'organico degli enti indicati nelle tabelle A e B del provvedimento.

Il deputato Raffaele MAROTTA (FI) ribadisce l'opportunità di chiarimenti circa i criteri in base ai quali alcuni enti sono stati inseriti nelle tabelle A e B e altri sono stati esclusi.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) considerando che gran parte degli enti indicati nelle tabelle A e B hanno manifestato un orientamento contrario alla privatizzazione, invita la Commissione a valutare attentamente le conseguenze dell'operazione di trasformazione di quegli enti in persone giuridiche di diritto privato, proposta nel provvedimento in esame.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che, in qua-

lità di relatore, depositerà la proposta di parere sul provvedimento in esame nella giornata di domani, venerdì 8 ottobre. Il termine di deposito degli emendamenti e delle proposte di parere alternative è fissato per mercoledì 13 ottobre, ore 20.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Società per l'approvvigionamento idrico apulo-lucano-irpino Spa », ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 29 settembre 1999.

Il senatore Michele BONATESTA (AN) alla luce dell'accordo di programma stipulato tra il Ministero dei lavori Pubblici e le Regioni Puglia e Basilicata, disatteso dal Governo il 3 settembre in occasione della comunicazione dell'intenzione di cedere all'ENEL un patrimonio che per legge spetterebbe alle due Regioni, fa presente che il gruppo di Alleanza Nazionale riconferma il fermo convincimento circa l'inopportunità del provvedimento relativo alla trasformazione in S.p.A. dell'Ente irrigazione di Puglia, Lucania ed Irpinia, analogamente a quanto rilevato per l'Ente acquedotto pugliese (EAAP). Come è accaduto per la societizzazione dell'EEAP, sembra che le operazioni in corso siano solo operazioni finanziarie che non considerano affatto il ruolo dei soggetti interessati o, come già sostenuto, che si tratti di veri e propri « blitz » da evitare.

Dichiara di condividere i richiami alla normativa di riferimento che disciplina la materia, la cosiddetta legge Galli n. 36 del 1994 e il recente decreto legislativo n. 112 del 1998, fonti normative che riconoscono in modo inequivocabile l'ambito di com-

petenza regionale per l'EIPLI e per lo stesso EEAP e che non possono essere violate.

Peraltro le direttive europee 92/50, 90/531 e 93/38, recepite con decreti legislativi nn. 157 e 158 del 1995, prevedono in materia di affidamento della gestione di servizi pubblici – materia di stretta competenza degli Enti locali – procedure concorsuali in funzione dei principi della libera concorrenza di mercato.

Inoltre l'attuale contenzioso sollevato dinanzi alla Corte Costituzionale e le dichiarazioni recentemente rese dal Ministro del tesoro nell'Aula del Senato – con le quali si esprimeva chiaramente l'intenzione da parte dello Stato di resistere in tale ricorso – non sembrano conferire credibilità alla presunta disponibilità del Tesoro ad un confronto e ad una intesa con gli interlocutori regionali.

In tal senso fa notare che nei primi giorni di settembre dagli organi di stampa è stata annunciata l'acquisizione da parte dell'ENEL delle quote dello stesso ente di irrigazione, peraltro non ancora trasformato in società per azioni. Non si capisce quindi a quali approfondimenti e valutazioni ulteriori si riferisse il Ministro del tesoro in sede di risposta preso l'Aula del Senato a due interrogazioni afferenti tale questione.

In attesa di una corretta individuazione dei beni di appartenenza dello Stato e dei beni delle Regioni, sarebbe stato opportuno un ritiro del provvedimento in esame.

Precisa che in realtà, sarà lo stesso contenzioso a rilevare quali siano le vere intenzioni del Governo, che di fatto non riconosce la titolarità in capo alle Regioni sia della risorsa primaria sia, ormai da quasi 20 anni, dei beni strumentali del patrimonio di questa struttura.

Sottolinea che le osservazioni formulate sul provvedimento in esame sono state espresse – e successivamente disattese dal Governo – in occasione della discussione sul decreto relativo all'EEAP.

Il provvedimento sembra rientrare in un unico disegno del Governo, dei forti

poteri economici vicini al Governo che cercano di espropriare le regioni e gli enti locali di ogni competenza.

Inoltre il decreto legislativo n. 143 del 1997 dispone che il ministero vigilante non abbia più titolo ad occuparsi di strutture come l'ente di cui trattasi.

Bisogna inoltre aggiungere che le regioni Puglia e Basilicata, nella conferenza Stato - Regioni del 24 giugno 1999 hanno espresso la propria contrarietà al provvedimento in esame in quanto lo stesso prefigura la costituzione di un'altra S.p.A. per l'approvvigionamento idrico, in contemporanea presenza dell'Acquedotto pugliese, in difformità a quanto auspicato dalle stesse regioni circa l'esigenza di addivenire ad un soggetto unico per la captazione, accumulo e grande distribuzione delle risorse idriche interconnesse.

Sembra pertanto che il Governo - in palese violazione della normativa vigente e con un eccesso di delega - ignori che nella trattativa di trasformazione societaria sono escluse le Regioni, che al contrario dovrebbero esserne le protagoniste.

Esprime perplessità sul fatto che il Governo non abbia preso in considerazione il parere della Conferenza Stato-Regioni, il parere unanime della Commissione Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, il parere espresso dalla Commissione bicamerale per la riforma amministrativa sullo schema relativo all'EAAP.

Già in quella sede occorre procedere alla costituzione di una società per azioni che prevedesse al suo interno le regioni e gli enti locali. La Commissione aveva quantificato nella misura del 40 per cento la partecipazione azionaria delle regioni e la presenza negli organi societari. Ricorda che tali indirizzi parlamentari non sono stati presi in considerazione in sede di deliberazione definitiva del decreto legislativo sull'EAAP.

In materia di risorse idriche la competenza è riconosciuta dalla normativa vigente in capo al governo regionale al fine di assicurare la tutela degli interessi

delle popolazioni interessate all'approvvigionamento idropotabile, all'efficienza dei servizi e alla congruità delle tariffe.

Reputa pertanto valide anche per il provvedimento in esame le motivazioni sostenute dalla regione nel ricorso alla Corte Costituzionale perché sia assicurata la presenza della regione medesima nel consiglio di amministrazione dell'istituenda società, anche in considerazione del fatto che lo stesso ente gestisce opere realizzate con risorse destinate alla Puglia e alla Basilicata ed utilizzate per realizzare sistemi idrici. Le Regioni, dunque, devono potere esercitare pienamente le loro competenze di programmazione ai sensi delle leggi vigenti, anche al fine di garantire la definizione del Piano d'Ambito e provvedere alla scelta del soggetto gestore con cui concordare il piano stesso e la tariffa. Ne deriva che il piano industriale proposto dal soggetto acquirente deve essere in linea con la programmazione regionale.

Sulla base di tali considerazioni il gruppo di Alleanza Nazionale chiede che i Ministri competenti illustrino al Parlamento le modalità con le quali il Governo intende rispettare gli indirizzi indicati dal Parlamento medesimo.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 29 settembre 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, non essendoci richieste di intervento dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Comunica che il relatore depositerà la proposta di parere nella giornata di venerdì 8 ottobre. Il

termine per gli emendamenti e le proposte di parere alternative è fissato per lunedì 11 ottobre, ore 20.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante « Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 29 settembre 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, non essendoci richieste di intervento dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Comunica che il relatore depositerà la proposta di parere nella giornata di lunedì 11 ottobre. Il termine per gli emendamenti e le proposte di parere alternative è fissato per martedì 12 ottobre, ore 20.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto legislativo recante « Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Schema di decreto legislativo recante « Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

ERRATA CORRIGE

Con riferimento al *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 548 del 29 settembre 1999, a pagina 215, prima colonna, riga 40, l'espressione « vantano un più ampio trasferimento di strade attualmente statali » deve intendersi « vantano una più ampia rete stradale di competenza statale »; inoltre a pag. 216, prima colonna, riga 23, l'espressione « presidente dell'ANAS » deve intendersi « presidente della SITA ».

Con riferimento al *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 545 del 22 settembre 1999, a pag. 161, seconda colonna, l'intervento del senatore Paolo Giaretta deve intendersi spostato nella prima colonna, dopo la riga 31.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DALLA SENATRICE
FRANCA D'ALESSANDRO PRISCO, RELATORE**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 », deliberato ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59,

esprime

parere favorevole

formulando i seguenti indirizzi:

1. per quanto riguarda l'articolo 9 si ritiene opportuno che venga chiarita la *ratio* della soppressione delle parole «...per essere impiegato nelle mansioni relative alle funzioni di cui alla lettera z) del comma 1 dell'articolo 104 e alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 105 », e cioè come si intende utilizzare il per-

sonale e le professionalità esistenti nel Servizio escavazione porti avendo soppresso la destinazione alle mansioni previste dal comma 2, lettera e) dell'articolo 105.

2. Inoltre si ritiene opportuno apportare un'altra correzione e integrazione al decreto legislativo in esame al fine di chiarire la portata della norma soppressiva contenuta nel comma 1 dell'articolo 16, nel senso espresso da questa Commissione in sede di formulazione del parere sul decreto legislativo n. 112 del 1998 e cioè esplicitare la esclusione dell'orafo artigiano dalla previsione dell'articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

A questo fine è opportuno inserire all'articolo 127, comma 1, di detto testo unico, dopo le parole « ai fabbricanti », le seguenti: « con esclusione comunque degli orafi artigiani ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

EMENDAMENTI

Premettere al punto 1) la seguente osservazione:

All'articolo 2 dopo la lettera *b)* aggiungere le seguenti lettere:

c) al comma 2 dopo le parole « enti locali » sono aggiunte le seguenti: « territoriali e funzionali e loro unioni »;

d) al comma 3 dopo le parole: « enti locali » sono aggiunte le seguenti: « di cui al comma precedente ».

*** 1.** Cerulli Irelli.

Premettere al punto 1) la seguente osservazione:

4. All'articolo 2 dopo la lettera *b)* aggiungere le seguenti lettere:

c) al comma 2 dopo le parole « enti locali » sono aggiunte le seguenti: « territoriali e funzionali e loro unioni »;

d) al comma 3 dopo le parole: « enti locali » sono aggiunte le seguenti: « di cui al comma precedente ».

*** 2.** Frattini.

Premettere al punto 1) la seguente osservazione:

All'articolo 2, dopo la lettera *b)*, aggiungere le seguenti lettere:

c) al comma 2 dopo le parole « enti locali » sono aggiunte le seguenti: « territoriali e funzionali e loro unioni »;

d) al comma 3 dopo le parole: « enti locali » sono aggiunte le seguenti: « di cui al comma precedente ».

*** 3.** Marotta.

Prima del punto 1 della proposta di parere inserire la seguente osservazione: valuti il Governo l'opportunità di aggiungere la previsione delle raffinerie a quella dello stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 80.000 mc (articolo 3, lettera *a)*, data l'evidente connessione di oggetti.

*** 4.** Cerulli Irelli.

Prima del punto 1 della proposta di parere inserire la seguente osservazione: valuti il Governo l'opportunità di aggiungere la previsione delle raffinerie a quella dello stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 80.000 mc (articolo 3, lettera *a)*, data l'evidente connessione di oggetti.

*** 5.** Manzini.

Prima del punto 1 della proposta di parere inserire la seguente osservazione: valuti il Governo l'opportunità di aggiungere la previsione delle raffinerie a quella dello stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 80.000 mc (articolo 3, lettera *a)*, data l'evidente connessione di oggetti.

*** 6.** Magnalbò.

Premettere al punto 1) la seguente osservazione:

3. Per quanto riguarda l'articolo 3, che modifica il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 112, si ritiene che l'intesa per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi debba essere raggiunta anche con i comuni territorialmente interessati. Inoltre va precisato che l'intesa stessa deve riguardare in particolare gli aspetti di tutela della sicurezza e dei valori ambientali, nonché la determinazione di diritti e indennizzi o altre utilità a contenuto economico.

7. Vedovato.

Premettere al punto 1) la seguente osservazione:

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis. — (Modifiche all'articolo 37). — All'articolo 37 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è apportata la seguente modifica: al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Sono pertanto aboliti i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ».

*** 8. Cerulli Irelli.**

Premettere al punto 1) la seguente osservazione:

3. Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis. — (Modifiche all'articolo 37). — All'articolo 37 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è apportata la seguente modifica: al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Sono pertanto aboliti i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ».

*** 9. Frattini.**

Premettere al punto 1) la seguente osservazione:

Dopo l'articolo 4, inserire l'articolo 4-bis.

L'articolo 37 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è così modificato: al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Sono, pertanto, aboliti i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ».

*** 10. Marotta.**

Premettere al punto 1) la seguente osservazione:

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

« ART. 4-ter. — (Modifiche all'articolo 38). — All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunta la seguente lettera:

« d) la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio, loro unioni, centri estero e aziende speciali ».

11. Cerulli Irelli.

Premettere al punto 1) la seguente osservazione:

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

« ART. 4-quater. — (Modifiche all'articolo 40). — All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è aggiunta la seguente lettera:

« f) l'attività regolamentare in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le Regioni ».

12. Cerulli Irelli.

Premettere al punto 1) la seguente osservazione: Con riferimento all'articolo 5 relativo alle gestioni stralcio di incentivi alle imprese si propone che esse comprendano tutti i procedimenti di cui è in corso l'istruttoria per mantenere un unico soggetto responsabile dell'intero procedimento.

13. Pinggera.

Premettere al punto 1) la seguente osservazione: Si propone di esprimere parere contrario sull'articolo 6, in quanto il carattere interregionale o multiregionale di un consorzio non comporta la qualificazione delle attività amministrative ad esso inerenti come di interesse nazionale.

14. Pinggera.

Premettere al punto 1) la seguente osservazione:

Dopo l'articolo 7, inserire:

« ART. 7-bis. — (Modifica all'articolo 91). —
1. All'articolo 91, comma 3, del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono soppresse le parole: « Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

15. Nieddu.

Premettere al punto 1) la seguente osservazione: Con riferimento all'articolo 8 comma 1, lettera c) si ritiene necessario il coinvolgimento delle regioni nella gestione del sistema informatizzato del demanio marittimo per assicurare l'espletamento dei compiti in materia di demanio marittimo da parte delle regioni.

16. Pinggera.

Premettere al punto 1) la seguente osservazione: Con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera d), si propone di impegnare il Governo a dotare la regione di adeguate risorse aggiuntive commisurate agli oneri connessi alle attività di bonifica delle vie di navigazione.

17. Pinggera.